

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CALEFFI, CODIGNOLA e FORMICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1969

Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — L'interesse crescente del largo pubblico per le opere d'arte e la diffusione sempre più ampia di queste, che sono oggetto ormai di un mercato articolato e complesso, possono considerarsi tra i frutti più positivi dello sviluppo in corso della nostra società. Ad essi però si sono accompagnati fenomeni deteriori, di dimensioni altrettanto vistose, sui quali non può non cadere l'attenzione del legislatore.

La produzione dei falsi, che era tempo addietro marginale e quindi individuabile ed eliminabile facilmente, sta dilagando ed ha assunto in più casi un carattere semi-industriale. Mercanti d'arte poco scrupolosi profitano dei nuovi acquirenti, assai spesso privi della competenza che maggiormente si rinveniva nel pubblico più selezionato di un tempo, e mettono in commercio copie contraffatte di quadri d'autore. Le conseguenze di ciò sono gravi: si diffonde l'incertezza negli acquirenti, desiderosi di accostarsi all'arte ma sempre timorosi di essere truffati, si getta un inevitabile discredito su tutto il mercato artistico, si offende il prestigio degli artisti malamente copiati.

La legislazione vigente è del tutto lacunosa al riguardo. Gli unici canali sono la persecuzione per truffa dei venditori e, quando la contraffazione arrivi apertamente alla stessa firma, la persecuzione di chi ha effettuato la copia, ma, come afferma la giurisprudenza più autorevole, non per la contraffazione dell'opera, bensì soltanto per falsità in segni distintivi di opere dell'ingegno, vale a dire per la falsità della sola firma. È evidente che in tal modo si risolve una parte minima del problema. Rimane sprovvisto di tutela l'artista; ed è frequente il caso di autori che vengono a conoscenza, impotenti, di mostre nelle quali sono esibiti e quindi venduti dei falsi a loro attribuiti; rimane scoperta, salva l'ipotesi citata di falsi firmati (per i quali comunque si può ottenere soltanto la cancellazione della firma) tutta la fase che precede la vendita, ed è frequente il caso di laboratori che notoriamente servono alla produzione di falsi destinati al mercato, nei confronti dei quali nulla può eccepirsi sul piano legale.

Sorge così la necessità di prevedere il reato di contraffazione e di alterazione delle

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

opere d'arte, colmando una lacuna della nostra legislazione penale e tutelando così ad un tempo, con uno strumento efficace, tanto il buon nome degli artisti quanto la buona fede degli acquirenti. È una necessità che già fu segnalata dalla Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, la quale, nella sua relazione generale, auspicò appunto la ristrutturazione e l'aggravamento delle sanzioni penali per i reati di falsificazione artistica.

La presente iniziativa intende attuare le riferite indicazioni della Commissione. Con essa si colpiscono in modo articolato la contraffazione delle opere d'arte, nonché la detenzione e la diffusione dei falsi e, per rendere più incisiva la finalità di moralizzazione del mercato che si vuol conseguire, si prevedono altresì la massima pubblicità delle sentenze di condanna e, nei casi di recidiva di cui si rendano responsabili i venditori, la revoca della licenza. Si è rite-

nuto di eccettuare espressamente dal rigore della nuova disciplina l'effettuazione e la vendita di copie non aventi finalità di contraffazione, ad evitare anche il dubbio che la si debba applicare ad attività di studio o di riproduzione non maliziosa, che non mettono in alcun modo a repentaglio gli interessi da tutelare. In ogni caso si fa obbligo ai venditori di attestare l'autenticità o meno delle opere che vendono. Ciò facilita enormemente l'individuazione delle attività criminose anteriori alla stessa vendita e rende maggiormente responsabili chi, in ragione della sua professione, più di ogni altro deve sentire e curare l'esigenza di un mercato artistico rispettoso della buona fede degli acquirenti e del prestigio degli artisti.

Onorevoli senatori, sottoponiamo a voi questo disegno di legge nella certezza che esso incontrerà il pieno e sollecito consenso del Parlamento repubblicano.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Chiunque contraffà o altera un'opera d'arte, di autore antico, moderno o contemporaneo, ovvero, senza concorso nella contraffazione o alterazione, detiene, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera contraffatta o alterata, o introduce o mette in circolazione nel territorio nazionale esemplari contraffatti o alterati all'estero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 80.000 a lire 800.000.

Alle stesse pene soggiace colui che, al fine di favorire la consumazione dei reati di cui al comma precedente, autentica opere contraffatte o alterate.

Le opere contraffatte o alterate, insieme con i mezzi o altri utensili diretti a commettere il delitto, sono confiscate. In caso di recidiva da parte di chi ne sia titolare, è revocata la licenza di esercizio per la compravendita di oggetti e di opere d'arte.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti commi è pubblicato a spese del condannato su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, per due volte nel corso del semestre successivo alla data della sentenza. Il giudice ha facoltà di decidere la pubblicazione integrale della sentenza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano a chi effettua, detiene, mette in vendita o altrimenti diffonde copie di opere d'arte non aventi finalità di contraffazione e che comunque siano dichiarate espressamente non autentiche all'atto dell'esposizione o della vendita a terzi.

In ogni caso il venditore è tenuto a dare all'acquirente attestazione scritta circa l'autenticità dell'opera venduta. La violazione della presente disposizione è punita con l'arresto fino a un anno e con la multa fino a lire 400.000 e, in caso di recidiva, con la revoca della licenza di esercizio per la compravendita di oggetti e opere d'arte.